

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 226/2012/R/EEL

Deliberazione 22 dicembre 2011 - ARG/elt 187/11

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08, in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA), per la revisione degli strumenti al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo n. 28/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2001, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;

- la deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)” (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e i relativi Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2010, ARG/elt 173/10;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 9/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2011, VIS 42/11 (di seguito: deliberazione VIS 42/11);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2011, ARG/elt 73/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, VIS 99/11 (di seguito: deliberazione VIS 99/11);
- la Relazione dell’Autorità sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo e integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 3 febbraio 2011, PAS 6/11;
- la Memoria dell’Autorità del 19 maggio 2011, per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, PAS 12/11;
- la Segnalazione dell’Autorità sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità del 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- le ordinanze 13 gennaio 2011, dal n. 8 al n. 65 del Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), sede di Milano, Sezione Terza (di seguito: ordinanze 13 gennaio 2011);
- il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10 (di seguito: DCO 15/10);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 37/10 (di seguito: DCO 37/10);
- il comunicato 2 marzo 2010 relativo alla gestione delle richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica in aree critiche;
- il Codice di trasmissione e dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004.

Considerato che:

- continuano a riscontrarsi, in Italia, problemi relativi alla connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alla rete; segnatamente, al 30 aprile 2011, in Italia, a fronte di quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati, corrispondenti a circa 196 GW di potenza, solo 42 GW sono relativi ad impianti già connessi. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW (attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto

- l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il problema della saturazione virtuale;
- la capacità di trasporto disponibile in Italia viene dunque sovente impegnata non da impianti realizzati o di certa realizzazione, ma da propositi di realizzazione la cui numerosità, tra l'altro, ne rende poco realistica l'effettiva realizzabilità;
 - tale fenomeno costituisce una barriera all'ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi;
 - negli ultimi anni il problema della "saturazione virtuale" si è aggravato a seguito dell'impetuoso sviluppo delle rinnovabili e dell'incremento esponenziale delle richieste di connessione alle reti elettriche, solo in parte associato al reale sviluppo degli impianti e della generazione diffusa: in parecchi casi, infatti, vengono presentate richieste di connessione e accettati preventivi a cui poi non fa seguito la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
 - tale fenomeno, negli ultimi anni, ha dunque raggiunto dimensioni preoccupanti, tanto da rischiare di compromettere il corretto sviluppo del settore della produzione degli impianti di energia elettrica;
 - l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 125/10 (articoli 32 e 33 dell'Allegato A), tenendo conto dell'esito della consultazione avviata con il DCO 15/10, ha previsto che nelle aree critiche e per le linee critiche (definite nella medesima deliberazione), il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, renda disponibile al gestore di rete, ogni anno, un corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, sotto forma di fidejussione bancaria o di deposito cauzionale; e che tali garanzie, avendo funzione di corrispettivo per la prenotazione della rete, siano correlate alla durata della prenotazione e vengano restituite (o non escusse) solo se l'impianto di produzione viene completato;
 - con ordinanze 13 gennaio 2011 il Tar Lombardia ha sospeso, a seguito di numerose impugnative presentate dagli operatori, l'efficacia degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 e dell'articolo 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete;
 - il Tar Lombardia ha concesso la sospensiva in quanto *"la lettera della deliberazione impugnata appare in prima facie connotata da elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall'imputabilità dell'insuccesso dell'iniziativa economica..., nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime"*;
 - a seguito della sospensiva del Tar Lombardia, l'Autorità, al fine di garantire certezza e continuità nella gestione del servizio di connessione e prevenire situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori, ha ritenuto opportuno applicare con efficacia *erga omnes* la misura cautelare disposta dal Tar Lombardia; e che, pertanto, con la deliberazione ARG/elt 9/11, l'Autorità ha esteso a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione degli effetti degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti avverso i suddetti provvedimenti;

- l'Autorità, ferma restando l'esigenza di sviluppo delle reti e le esigenze di interventi normativi in materia di autorizzazioni, nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tar Lombardia, con la deliberazione ARG/elt 73/11, ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti, implementati nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche;
- con la deliberazione ARG/elt 73/11 l'Autorità, tra l'altro, ha confermato fino al 31 dicembre 2011 la sospensione disposta dalla deliberazione ARG/elt 9/11;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 73/11, l'Autorità ha pubblicato il DCO 37/11 con l'obiettivo principale di rivedere i meccanismi finalizzati a migliorare l'accesso e l'utilizzo delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione, attraverso meccanismi che responsabilizzino i richiedenti la connessione.

Considerato che:

- nel DCO 37/11 l'Autorità:
 - ha proposto che le disposizioni regolatorie atte a eliminare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti vengano adottate solo nelle aree e per le linee critiche e che siano applicabili a tutti i richiedenti la connessione diversi dai clienti domestici;
 - ha proposto una regolazione dell'accesso alla rete che attribuisca al richiedente la scelta tra il pagamento di un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete (di seguito: Soluzione 1) e la prenotazione della capacità di rete solo in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione (di seguito: Soluzione 2);
 - ha evidenziato la necessità che le proposte, affinché siano efficaci, producano effetti anche per le richieste di connessione in corso e relative a impianti di produzione non ancora autorizzati;
- con riferimento alla Soluzione 1, l'Autorità ha proposto che il corrispettivo:
 - sia aggiuntivo al versamento del corrispettivo per la connessione;
 - possa avere la forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria;
 - sia pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e un valore, differenziato per livello di tensione, pari a:
 - a) 20.250 €/MW nel caso di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
 - b) 60.000 €/MW nel caso di connessioni alle reti in media tensione;
 - c) 110 €/kW nel caso di connessioni alle reti in bassa tensione;
 e che tale valore unitario sia commisurato al costo della soluzione tecnica media di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto potrebbe essere connesso. Ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi, potenzialmente superflui, sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata;
 - possa essere presentato in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo per la connessione o in due soluzioni:
 - a) il 70% all'atto di accettazione del preventivo;
 - b) il 30% dopo un anno dall'accettazione del preventivo;

- sia restituito solo nel caso in cui l'impianto di produzione venga realizzato o il richiedente decida di recedere dall'iniziativa (rinuncia volontaria) in tutto o in parte (in questo caso la restituzione è limitata alla quota corrispondente alla potenza oggetto di rinuncia) entro due anni dalla data di accettazione del preventivo. In tutti gli altri casi, l'Autorità ha proposto che il corrispettivo non venga restituito, ma trattenuto (o escusso) dal gestore di rete;
- con riferimento alla Soluzione 1, l'Autorità ha inoltre proposto che:
 - i proventi derivanti dai depositi cauzionali che non devono più essere restituiti, comprensivi degli interessi, e dalle fidejussioni escusse vengano versati dal gestore di rete, con cadenza bimestrale, a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC₃;
 - i gestori di rete provvedano, cinquanta giorni prima dello scadere dei due anni dalla data di accettazione del preventivo, a segnalare al richiedente che, passati i due anni, il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete non possa più essere restituito in presenza di una rinuncia volontaria da parte del richiedente;
 - i gestori di rete, nei casi in cui il corrispettivo per la prenotazione di capacità sia stato versato sotto forma di deposito cauzionale, provvedano a restituire al richiedente il corrispondente importo maggiorato degli interessi, entro i due mesi successivi alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o entro i due mesi successivi al ricevimento dell'istanza di rinuncia volontaria presentata dal richiedente;
- con riferimento alla Soluzione 2, l'Autorità ha proposto che:
 - nel caso di connessioni alle reti in bassa e media tensione, il valore del corrispettivo per la connessione si mantenga comunque costante, indipendentemente dalla effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata a parità di potenza; e che, nel caso di connessione di impianti in alta e altissima tensione, il corrispettivo di connessione possa subire delle variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo, come già oggi previsto nel caso in cui la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) inizialmente definita subisca delle variazioni per effetto dell'iter autorizzativo;
 - il gestore di rete, a seguito dell'accettazione del preventivo, prenoti transitoriamente capacità di trasporto sulla rete garantendo la validità della STMG proposta nel preventivo per un termine prefissato differenziato per livello di tensione della connessione; e che, decorsi i termini prefissati, la STMG rilasciata nel preventivo divenga una soluzione meramente indicativa. In questi casi, l'Autorità ha proposto che il gestore di rete, nel corso dell'iter autorizzativo (in prossimità della sua conclusione), definisca una nuova STMG che tenga conto dell'avanzamento degli iter autorizzativi degli altri impianti di produzione che potrebbero essere realizzati nella zona;
 - dopo aver concluso con esito positivo l'iter autorizzativo, il richiedente, qualora non completi la realizzazione dell'impianto entro 12 mesi (nel caso di connessioni in bassa e media tensione) ed entro 18 mesi (nel caso di connessioni in alta e altissima tensione), debba presentare il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete in misura pari al 50% di quello previsto, pena la decadenza

- del preventivo stesso; e che il predetto corrispettivo venga restituito (o non escusso) secondo le medesime disposizioni proposte nel caso in cui tale corrispettivo sia stato presentato all'atto dell'accettazione del preventivo;
- come possibile variante all'iter sopra descritto, il richiedente possa prenotare in via definitiva la capacità di rete anche nel corso dell'iter autorizzativo nel momento in cui lo ritiene più opportuno; e che, in questi casi, il richiedente perda il corrispettivo in caso di rinuncia totale o parziale anche entro i primi due anni dalla presentazione del corrispettivo stesso;
 - con riferimento all'applicazione delle disposizioni regolatorie finalizzate a eliminare il problema della saturazione virtuale delle reti alle richieste di connessione in corso di validità e relative a impianti di produzione non ancora realizzati, l'Autorità ha proposto di:
 - applicare, nel caso di richieste di connessione già inoltrate e per le quali il preventivo non è stato ancora inviato, le disposizioni regolatorie proposte come se fosse una nuova richiesta di connessione;
 - prevedere, nel caso di richieste di connessione in corso di validità già inoltrate e relative ad impianti di produzione non ancora autorizzati per le quali il preventivo è stato già inviato, che, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolatorie proposte e previa comunicazione da parte dei gestori di rete, i titolari delle predette richieste di connessione scelgano di quale delle due soluzioni proposte nel DCO 37/11 intendano avvalersi;
 - prevedere che, in aggiunta a quanto sopra detto, il diritto alla rinuncia volontaria (con conseguente restituzione del relativo corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete), nel caso di richieste di connessione il cui preventivo sia stato accettato entro il 31 dicembre 2010, sia esercitabile entro il 31 dicembre 2012; e che in tutti gli altri casi, il predetto diritto sia esercitabile entro due anni dalla data di accettazione del preventivo;
 - con riferimento alla generalità delle disposizioni regolatorie atte a eliminare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti, si evidenzia che:
 - la maggior parte dei soggetti interessati (produttori e gestori di rete) concordano sul fatto che le disposizioni regolatorie atte a eliminare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti vengano applicate solo nelle aree critiche e per le linee critiche;
 - circa la metà dei soggetti interessati, pur evidenziando la complessità legata al meccanismo previsto dalla Soluzione 2, preferisce che siano previste entrambe le soluzioni, lasciando la scelta in capo al richiedente; la rimanente metà dei soggetti interessati ritiene preferibile prevedere solo la Soluzione 1, con l'unica eventuale eccezione degli impianti di produzione di grande taglia e delle *merchant lines* per cui si potrebbe prevedere anche la Soluzione 2;
 - la maggior parte dei soggetti interessati ha espresso la necessità che le disposizioni regolatorie siano estese anche alle richieste di connessione in corso di validità e relative a impianti di produzione non ancora autorizzati;
 - con riferimento alla Soluzione 1, si evidenzia che:
 - la maggior parte dei produttori segnala che i valori unitari dei corrispettivi proposti dovrebbero essere ridotti, soprattutto nel caso degli impianti di grande taglia ovvero, in alternativa, si potrebbe prevedere un limite al corrispettivo massimo da versare;

- alcuni produttori ritengono opportuno che si debba prevedere, oltre che il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria, anche la fideiussione assicurativa e la lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (*Parent Company Guarantee*);
- la maggior parte dei soggetti interessati concorda con la proposta dell’Autorità relativamente alla possibilità di presentare il corrispettivo in un’unica soluzione ovvero in due rate, eventualmente differenziando le percentuali degli importi proposti nel DCO 37/11, mentre le imprese distributrici e alcuni produttori preferiscono che il corrispettivo venga presentato in un’unica soluzione in modo tale da impegnare in maniera ancora più concreta il richiedente;
- con riferimento al tempo proposto, a decorrere dalla data di accettazione del preventivo, entro il quale il richiedente possa esercitare la facoltà di rinuncia volontaria dell’iniziativa senza perdere il diritto alla restituzione del corrispettivo, la maggior parte dei produttori non concorda con i due anni proposti dall’Autorità e propone di estenderli fino a un massimo di quattro anni, eventualmente differenziando per livello di tensione della connessione;
- la maggior parte dei soggetti interessati concorda con la tempistica, proposta nel DCO 37/11 (pari a due mesi), per la restituzione del corrispettivo a decorrere dalla data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, mentre alcuni produttori propongono una tempistica minore e alcune imprese distributrici chiedono che i tempi decorrano dalla data di attivazione della connessione;
- tutti i soggetti interessati ritengono che il corrispettivo, come proposto nel DCO 15/10, non debba essere presentato ogni anno e che debba essere restituito in tutti i casi in cui la mancata realizzazione dell’impianto di produzione non sia nella responsabilità del richiedente;
- con riferimento alla Soluzione 2, si evidenzia che:
 - la maggior parte dei soggetti interessati segnala la complessità di attuare tale meccanismo, ritenendo che ciò comporti anche una maggiore difficoltà gestionale degli iter autorizzativi, soprattutto in relazione alle probabili modifiche delle soluzioni tecniche a seguito di modifiche conseguenti ad altri iter autorizzativi; inoltre, i gestori di rete evidenziano difficoltà nel seguire gli sviluppi dei vari procedimenti autorizzativi in corso e ulteriori oneri in capo ai medesimi gestori di rete, relativi alla partecipazione alle conferenze dei servizi, al monitoraggio dei diversi iter autorizzativi e alla rielaborazione di soluzioni tecniche già rilasciate ogni volta che venga prenotata capacità di rete da parte di altri richiedenti;
 - la maggior parte dei produttori propone che il gestore di rete debba elaborare il preventivo in concomitanza con la valutazione di impatto ambientale;
 - la maggior parte dei produttori è favorevole alla proposta di prevedere la possibilità che il richiedente possa decidere, nel corso dell’iter autorizzativo, quando prenotare la capacità di rete, mentre alcune imprese distributrici, al fine della semplificazione amministrativa e gestionale, ritengono opportuno che non si possa passare dalla Soluzione 2 alla Soluzione 1;
- con riferimento all’applicazione delle disposizioni regolatorie finalizzate a eliminare il problema della saturazione virtuale delle reti alle richieste di connessione in corso di validità, si evidenzia che alcuni soggetti interessati propongono tempi maggiori, rispetto ai tre mesi dall’entrata in vigore della deliberazione come proposto nel

DCO 37/11, per l'effettuazione della scelta, da parte del richiedente, di quale dei due meccanismi proposti intenda avvalersi;

- il fenomeno della saturazione virtuale della capacità di rete sta subendo, in tempi recenti, alcune attenuazioni, soprattutto in relazione alla rete di distribuzione, a seguito della definizione dei nuovi strumenti incentivanti, con particolare riferimento al combinato disposto dell'articolo 10, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 28/11 e del decreto interministeriale 5 maggio 2011 in materia di impianti fotovoltaici;
- la prenotazione della capacità di rete può essere opportuna per garantire la diffusione di impianti per i quali sono stati appositamente definiti strumenti incentivanti; e che negli altri casi si rivela non necessaria.

Considerato che:

- con il DCO 37/11, l'Autorità ha inoltre proposto la modifica di specifici aspetti relativi all'erogazione del servizio di connessione, finalizzati al superamento di alcune criticità emerse a seguito dell'applicazione della regolazione attualmente vigente. Le proposte consultate riguardano:
 - a) l'introduzione di meccanismi automatici di applicazione delle innovazioni regolatorie introdotte dalle deliberazioni dell'Autorità anche alle richieste di connessione presentate ai sensi delle deliberazioni vigenti prima dell'entrata in vigore delle nuove modifiche;
 - b) la definizione del tempo per la validazione del progetto, da parte del gestore di rete, relativo all'impianto di rete per la connessione, nel caso in cui la realizzazione del medesimo impianto di rete sia nella responsabilità del richiedente;
 - c) la definizione di tempistiche e modalità per l'erogazione degli indennizzi automatici da parte del gestore di rete;
- con riferimento alla precedente lettera a), si evidenzia che la maggior parte dei soggetti interessati non condivide tale previsione ovvero, in subordine, ritiene preferibile prevedere che tale possibilità possa essere applicata solo su base volontaria da parte del richiedente. Inoltre, un'impresa distributrice propone che si applichino solo alcune delle innovazioni previste dal TICA (lotti di impianti di produzione, modifica dei preventivi, forme di coordinamento) anche alle richieste di connessione presentate ai sensi delle deliberazioni precedentemente vigenti;
- con riferimento alla precedente lettera b), tutti i soggetti interessati, fermo restando la possibilità di eventuali sospensive per cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, concordano con la proposta del DCO 37/11, eventualmente differenziando per livello di tensione della connessione;
- con riferimento alla precedente lettera c), la maggior parte dei soggetti interessati concorda con le tempistiche di erogazione degli indennizzi automatici, mentre alcuni gestori di rete propongono di estendere le tempistiche di erogazione degli indennizzi automatici consultate e non concordano sulla maggiorazione degli indennizzi automatici qualora vengano erogati in ritardo, proponendo, in questi casi, che venga previsto un ulteriore indennizzo automatico. Inoltre, un'impresa distributrice propone di escludere dal meccanismo di maggiorazione gli indennizzi automatici relativi a ritardi nella realizzazione della connessione e quelli previsti dall'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 181/10;

- in risposta al DCO 37/11, Enel Distribuzione S.p.A. ha proposto un meccanismo per la riassegnazione della capacità di rete, resasi disponibile a seguito dell'annullamento ovvero della decadenza di preventivi.

Considerato che:

- con la deliberazione VIS 99/11, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva, avviata con la deliberazione VIS 42/11 in materia di erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete;
- la relazione allegata alla deliberazione VIS 99/11 ha evidenziato, tra l'altro, che *“in alcuni casi, vi sono indennizzi automatici da erogare ma non ancora erogati. Ciò lascia presupporre la presenza di tempistiche differenziate tra gestori di rete e, in alcuni casi, piuttosto prolungate nell'erogazione degli indennizzi a seguito dell'evidenza del ritardo”* e che *“l'Autorità intende estendere le modalità di erogazione degli indennizzi automatici anche alle pratiche di connessione in corso, prevedendo una tempistica entro cui erogare tutti gli indennizzi automatici riferiti a prestazioni già completate in ritardo alla data di entrata in vigore del provvedimento”*;
- il Comitato Elettrotecnico Italiano, nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione n. 136/04, ha recentemente completato la Norma tecnica CEI 0-21, relativa alle connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV;
- il decreto legislativo n. 20/07 e il decreto ministeriale 4 agosto 2011 hanno introdotto in Italia la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE; tale definizione consente che un impianto o una sezione di cogenerazione possa risultare solo parzialmente ad alto rendimento, il che complicherebbe notevolmente le modalità di definizione delle agevolazioni per tali impianti, introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 20/07 ed implementate dal TICA.

Ritenuto opportuno:

- chiudere il procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 73/11, ridefinendo gli strumenti per superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche; e che tali strumenti implementino, in sede di prima applicazione, solo parzialmente le proposte presentate nel DCO 37/11, considerata anche la riferita attenuazione del fenomeno della saturazione virtuale della capacità di rete nonché quanto espresso dal Tar Lombardia e fatta salva ogni eventuale revisione del quadro regolatorio qualora, nel caso di un futuro e significativo acutizzarsi del fenomeno sopra descritto, dovesse rendersi necessario riconsiderare l'implementazione della Soluzione 2 oppure l'introduzione di una diversa quantificazione del corrispettivo o di innovativi criteri per l'assegnazione selettiva della capacità di rete;
- prevedere, per le finalità di cui al precedente alinea, che:
 - il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un'area critica, all'atto dell'accettazione del preventivo, versi al gestore di rete un corrispettivo, eventualmente sotto forma di fideiussione bancaria, per la prenotazione della capacità di rete; e che, in alternativa al corrispettivo, sia

- ammissibile anche la lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (*Parent Company Guarantee*);
- tale corrispettivo ha la funzione di razionalizzare la prenotazione della capacità di trasporto della rete, al fine di evitare i suddetti fenomeni volti a realizzare la saturazione virtuale della rete;
 - il corrispettivo unitario non sia differenziato per livello di tensione e sia pari al valore unitario più basso tra quelli proposti in consultazione;
 - nel caso di rinuncia o di decadenza del preventivo entro due anni dalla data di accettazione del preventivo il corrispettivo di cui al precedente alinea sia restituito;
 - nel caso di rinuncia o di decadenza del preventivo oltre due anni dalla data di accettazione del preventivo il predetto corrispettivo non venga restituito, con l'eccezione dei casi in cui il preventivo decade per effetto dell'esito negativo dei procedimenti autorizzativi non imputabile al richiedente, con onere di dimostrazione della sussistenza di tale circostanza in capo al soggetto richiedente medesimo;
 - nel caso di *merchant lines* e nel caso di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale, l'accettazione del preventivo non comporti prenotazione della capacità di rete; e che, pertanto, pur in presenza di connessioni in aree critiche o su linee critiche, il richiedente non sia tenuto ad erogare al gestore di rete il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete;
- prevedere che le predette disposizioni, ridefinendo opportunamente le tempistiche di decorrenza, trovino applicazione anche nel caso in cui l'iter di connessione sia già in corso e non ancora concluso poiché, diversamente, il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche non potrebbe trovare soluzione;
 - prevedere che, nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV, si applichino le condizioni tecniche dalla Norma tecnica CEI 0-21, recentemente completata dal Comitato Elettrotecnico Italiano nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione n. 136/04;
 - aggiornare il TICA per tenere conto della nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento introdotta dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011; e, in particolare, prevedere che, per semplicità, l'impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento, ai soli fini del presente provvedimento, sia l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011. Ciò perché, ai sensi della nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento, un impianto o una sezione di cogenerazione potrebbe risultare solo parzialmente ad alto rendimento, il che complica notevolmente le modalità di definizione delle condizioni previste dal TICA per tali impianti;
 - aggiornare il TICA su alcuni profili che hanno manifestato criticità, come evidenziati nella relazione di chiusura dell'istruttoria conoscitiva allegata alla

deliberazione VIS 99/11 e come emersi da segnalazioni pervenute dagli operatori; in particolare:

- definire le tempistiche per l'erogazione degli indennizzi automatici, confermando le proposte presentate nel DCO 37/11;
- definire il tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), confermando le proposte presentate nel DCO 37/11;
- prevedere che qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione sia posto pari alla somma tra il corrispettivo convenzionale calcolato nell'ipotesi della soluzione tecnica minima e la differenza tra i costi convenzionali attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali attribuibili alla soluzione tecnica minima; ciò poiché la previsione precedentemente implementata (che prevedeva che il corrispettivo per la connessione venisse posto pari ai costi complessivi correlati alla nuova soluzione tecnica) appare eccessivamente penalizzante, rendendo di fatto antieconomiche le modifiche alle soluzioni inizialmente individuate dai gestori di rete per la connessione;
- prevedere disposizioni finalizzate a ridurre o evitare la coesistenza di diverse discipline per l'erogazione del servizio di connessione, anche se riferite a periodi diversi;
- definire disposizioni finalizzate alla riallocazione trasparente della capacità di rete che si rende disponibile per effetto dell'attenuazione del fenomeno della saturazione virtuale della capacità di rete.

DELIBERA

1. Al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche, considerata la riferita attenuazione del fenomeno della saturazione virtuale della capacità di rete e fatta salva ogni eventuale revisione del quadro regolatorio laddove tale fenomeno dovesse tornare ad aggravarsi, il Testo Integrato delle Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti:
 - gli articoli 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti: “

Articolo 32

Versamento del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete nel caso di connessioni in aree critiche o su linee critiche

- 32.1 Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un'area critica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, all'atto dell'accettazione del preventivo mette a disposizione del gestore di rete un corrispettivo, eventualmente sotto forma di fideiussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera z), e 20,25 €/kW.

La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata in corrispondenza della data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della richiesta di connessione corredata da tutte le informazioni come definite dal presente provvedimento. Il gestore di rete evidenzia, nel preventivo, la necessità di presentare il corrispettivo all'atto dell'accettazione. Il versamento del corrispettivo o la presentazione dell'equivalente fideiussione bancaria è condizione necessaria per l'accettazione del preventivo. In alternativa al versamento del corrispettivo, è ammissibile anche la lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (*Parent Company Guarantee*).

32.2 I corrispettivi di cui al presente articolo non devono essere versati qualora, al momento previsto per il versamento, i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione siano già stati ultimati, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 10.6 o al comma 23.3 del TICA trasmessa dal richiedente al gestore di rete.

32.3 Nei casi in cui i corrispettivi siano stati effettivamente versati al gestore di rete ovvero messi a disposizione del gestore di rete sotto forma di fideiussione bancaria:

a) il medesimo gestore di rete, entro 2 (due) mesi dalla data di completamento dell'impianto di produzione, come riportata nelle dichiarazioni di cui ai commi 10.6 e 23.3, restituisce al richiedente i corrispettivi versati ai sensi del comma 32.1 relativi alla potenza effettivamente connessa;

b) nei casi in cui, entro 2 (due) anni dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente rinunci all'iniziativa in tutto o in parte o l'iniziativa decada in tutto o in parte, il gestore di rete, entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento della predetta rinuncia o dalla data di decadenza, restituisce al richiedente i corrispettivi versati ai sensi del comma 32.1 relativi alla potenza oggetto di rinuncia o di decadenza;

c) nei casi in cui, oltre 2 (due) anni dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente rinunci all'iniziativa in tutto o in parte o l'iniziativa decada in tutto o in parte per uno dei motivi indicati nel comma 32.4, i corrispettivi versati ai sensi del comma 32.1 relativi alla potenza oggetto di rinuncia o di decadenza vengono trattenuti (o escussi, nel caso in cui siano messi a disposizione del gestore di rete sotto forma di fideiussione bancaria);

d) nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, i corrispettivi versati ai sensi del comma 32.1 vengono restituiti esclusivamente per la parte eccedente il debito maturato nei confronti del gestore medesimo al fine di estinguere l'insolvenza.

I corrispettivi, qualora siano stati effettivamente versati al gestore di rete, vengono restituiti, ove previsto, maggiorati degli interessi legali.

32.4 I casi di decadenza, in tutto o in parte, del preventivo che possono comportare la mancata restituzione, totale o parziale, del corrispettivo di cui al comma 32.1 sono quelli di cui ai commi 9.3, 9.5, 9.14, 21.3, 21.5, 21.14, 31.3. I casi di decadenza, in tutto o in parte, del preventivo, derivanti dall'esito negativo del procedimento per l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione comportano la mancata restituzione dei relativi corrispettivi versati ai sensi del comma 32.1 salvo che le cause di decadenza risultino non imputabili al richiedente e che tali circostanze possano essere da questi debitamente dimostrate. A tal fine, il richiedente è tenuto a darne evidenza al gestore di rete con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

- 32.5 I corrispettivi di cui al presente articolo sono aggiuntivi rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le garanzie di cui ai commi 25.3, 26.5 e 27.4.
- 32.6 Con cadenza semestrale, il gestore di rete versa a Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto, i proventi derivanti dai corrispettivi versati che non devono più essere restituiti, comprensivi degli interessi legali, e dalle fidejussioni escusse, al netto della quota corrispondente agli eventuali corrispettivi dovuti e non versati e alla copertura dei costi già sostenuti dal gestore di rete.
- 32.7 Il gestore di rete conserva gli elementi necessari ad attestare l'effettiva applicazione del comma 32.6, da esibire in caso di controllo o previa richiesta da parte dell'Autorità o di Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Articolo 33

Prenotazione della capacità di rete nel caso di merchant lines e nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale

- 33.1 Nel caso di *merchant lines* e nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale, pur in presenza di connessioni in aree critiche o su linee critiche, il richiedente non deve erogare al gestore di rete il corrispettivo di cui al comma 32.1.;
2. il Testo Integrato delle Connessioni Attive è altresì aggiornato nei seguenti punti:
- nell'intero provvedimento, le parole "cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02" sono sostituite dalle seguenti "di cogenerazione ad alto rendimento";
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera g), le parole "e alla disponibilità all'entrata in esercizio" sono soppresse;
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti: "

pp) **tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto** dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento del progetto definito dal richiedente e la data di invio al richiedente della validazione. Tale tempo è pari a 30 (trenta) giorni

lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione e a 60 (sessanta) giorni lavorativi nel caso in cui l'impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT;

- qq) **impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento**, ai soli fini del presente provvedimento, è l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
- rr) **potenza disponibile in immissione** è il livello di potenza in immissione indicato nel contratto di connessione;
- ss) **potenza immessa** è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza immessa nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo.”;
- all'articolo 2, comma 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - “a) dalla Norma tecnica CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV;”;
- all'articolo 3, comma 3.2, le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:
 - “j) le condizioni e le modalità di presentazione dell'eventuale corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete;
 - k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione del corrispettivo di cui alla lettera j), qualora presentato sotto forma di fideiussione;”;
- all'articolo 4, i commi 4.4 e 4.5 sono sostituiti dai seguenti: “
 - 4.4 Le informazioni di cui al comma 4.2, lettere a) e b), devono essere aggiornate ogni 8 (otto) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011; le informazioni di cui al comma 4.2, lettera c), devono essere aggiornate ogni 4 (quattro) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011 e ogni 3 (tre) mesi a decorrere dall'1 marzo 2012, qualora non diversamente specificato.
 - 4.5 Le informazioni di cui al comma 4.2 sono vincolanti ai fini dell'attivazione dell'*open season* secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 24, ai fini del versamento del corrispettivo di cui all'articolo 32. A tal fine, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare tali informazioni con un mese di anticipo rispetto alla data di vigenza, dando evidenza del periodo di validità e della data attesa per il successivo aggiornamento.”;
- all'articolo 6, comma 6.3, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
 - “j) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l'eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al presente provvedimento. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;”;
- all'articolo 6, comma 6.3, dopo la lettera w) è aggiunta la lettera x):
 - “x) un recapito fax o di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l'invio, da parte del gestore di

rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del richiedente.”;

- all'articolo 7, comma 7.5, le parole:

“Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali di cui all'articolo 13, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02”

sono sostituite dalle seguenti:

“Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete.”;

- all'articolo 7, il comma 7.8, è sostituito dal seguente: “

7.8 Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi:

- la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica;
- il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Nel primo caso:

- il richiedente all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6;
- il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Nel secondo caso:

- se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto al comma 7.5;
- se la richiesta di modifica è presentata dal gestore di rete, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dall'articolo 12 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 8.”;
- all'articolo 9, al termine del comma 9.8, sono aggiunte le seguenti parole:
“In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9.”;
- all'articolo 10, comma 10.6, dopo le parole:
“invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori,”
sono aggiunte le seguenti:
“evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante,”;
- all'articolo 10, i commi 10.7 e 10.8 sono sostituiti dai seguenti: “
10.7 Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
10.8 Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:
 - la data di completamento della connessione;
 - la data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
 - la data di ricevimento, da parte del gestore di rete, del regolamento d'esercizio sottoscritto dal produttore;
 - la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11, lettera b);
 - la data di adempimento agli eventuali obblighi previsti dal comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 149/11.

A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano

- l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile).”;
- all'articolo 10, comma 10.9, dopo le parole “Il gestore di rete predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente” sono aggiunte le seguenti parole:
 “entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici ovvero, nel caso di lavori complessi, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione nel rispetto delle tempistiche di cui al presente provvedimento o, nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione come comunicata dal richiedente negli aggiornamenti dei crono programmi come richiesti dai gestori di rete nelle proprie MCC”;
 - all'articolo 12, il comma 12.7 è sostituito dal seguente: “
 12.7 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
 - a) all'atto della richiesta di connessione, una comunicazione analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
 - b) annualmente, fino al terzo anno solare successivo a quello in cui l'impianto entra in esercizio, una comunicazione annuale analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo di ciascuna delle sezioni che costituiscono l'impianto di produzione. Per gli anni solari in cui almeno una sezione non risulti cogenerativa ad alto rendimento, sulla base dei dati a consuntivo, il richiedente versa al gestore di rete il 25% della differenza tra il corrispettivo di cui all'articolo 13 e il corrispettivo di cui all'articolo 12.
 Nel caso di sezioni di microcogenerazione per le quali la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento è stata rilasciata sulla base di dati certificati, come previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, non si applica quanto previsto dalla lettera b).
 Nel caso di impianti cogenerativi per i quali la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è stata verificata, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono, ai sensi della deliberazione n. 42/02, continua a trovare applicazione quest'ultimo provvedimento ai fini delle verifiche di cui alla lettera b).”;
 - all'articolo 19, comma 19.5, le parole:
 “Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali

della nuova soluzione richiesta dal richiedente, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.” sono sostituite dalle seguenti:

“Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui al comma 26.2 o 27.2 inizialmente definito e la differenza tra i costi medi convenzionali di cui al comma 22.1, lettera c), attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi medi convenzionali di cui al comma 22.1, lettera c), inizialmente indicata dal gestore di rete.”;

- all’articolo 19, il comma 19.8, è sostituito dal seguente: “

19.8 Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi:

- la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito;
- il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 nel caso rispettivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall’articolo 25 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all’articolo 20.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.

Nel primo caso:

- il richiedente all’atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6;
- il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 19.3 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Nel secondo caso:

- se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto dal comma 19.5;
- se la richiesta di modifica è presentata dal gestore di rete, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 nel caso rispettivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall’articolo 25 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all’articolo 20.”;

- all'articolo 21, al termine del comma 21.8, sono aggiunte le seguenti parole:
“In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 21.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 21.9.”;
- all'articolo 23, comma 23.3, dopo le parole:
“invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori,”
sono aggiunte le seguenti:
“evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante.”;
- all'articolo 27, il comma 27.3 è sostituito dal seguente: “
27.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
 - a) all'atto della richiesta di connessione, una comunicazione analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
 - b) annualmente, fino al terzo anno solare successivo a quello in cui l'impianto entra in esercizio, una comunicazione annuale analoga a quella di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo di ciascuna delle sezioni che costituiscono l'impianto di produzione. Per gli anni solari in cui almeno una sezione non risulti cogenerativa ad alto rendimento, sulla base dei dati a consuntivo, il richiedente versa al gestore di rete:
 - il 25% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.1 e il corrispettivo di cui al comma 27.1;
 - il 25% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.2 e il corrispettivo di cui al comma 27.2.
 Nel caso di sezioni di microcogenerazione per le quali la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento è stata rilasciata sulla base di dati certificati, come previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, non si applica quanto previsto dalla lettera b).
 Nel caso di impianti cogenerativi per i quali la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è stata verificata, sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono, ai sensi della deliberazione n. 42/02, continua a trovare applicazione quest'ultimo provvedimento ai fini delle verifiche di cui alla lettera b).”;
- all'articolo 30, comma 30.1, dopo le parole “del preventivo” sono aggiunte le parole “o della STMD”;
- l'articolo 38 è sostituito dal seguente: “

Articolo 38

Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell'Autorità

- 38.1 Terna e ciascuna impresa distributrice con più di 100.000 clienti, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono all'Autorità un rapporto riferito alla situazione fino al 31 dicembre dell'anno solare precedente, evidenziando le informazioni riportate nell'Allegato 1, distinguendo tra impianti alimentati da biomasse o biogas, eolici, geotermoelettrici, idroelettrici, fotovoltaici e altro, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale.
- 38.2 Entro il 28 febbraio ed entro il 15 settembre di ciascun anno, con riferimento alla situazione rispettivamente al 31 dicembre dell'anno solare precedente e al 30 giugno, Terna e ciascuna impresa distributrice con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità un rapporto sullo stato di avanzamento degli iter di connessione evidenziando le informazioni riportate nell'Allegato 2, distinguendo tra impianti alimentati da biomasse o biogas, eolici, geotermoelettrici, idroelettrici, fotovoltaici e altro, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale.”;
- all'articolo 39, dopo il comma 39.2, è inserito il seguente: “

39.3 Per l'anno 2012, la scadenza di cui al comma 38.1 e la prima scadenza di cui al comma 38.2 sono posticipate dal 28 febbraio al 30 aprile 2012.”;
 - all'articolo 40, dopo il comma 40.4 sono inseriti i seguenti: “

40.5 Gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

40.6 I gestori di rete implementano, entro il 31 luglio 2012, un sistema di tracciatura degli indennizzi automatici erogati, in termini di numero e di entità, oltre che di tutte le richieste di indennizzo automatico inoltrate dai richiedenti. In quest'ultimo caso, il gestore di rete valuta se l'indennizzo richiesto è effettivamente dovuto e se l'importo da erogare coincide con quello eventualmente richiesto: in caso contrario, il gestore di rete comunica al richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, le motivazioni alla base della mancata o della parziale erogazione.

40.7 Nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:

 - a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura

come una modifica del preventivo. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 (due) mesi dalla data di attivazione della connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete, ai fini dell'applicazione dei commi 16.6 e 30.6, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

- b) in tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo secondo quanto previsto dai commi 7.5, 7.8, 19.5 e 19.8 del TICA.

40.8 La capacità di trasporto che si rende disponibile sulle reti a seguito della decadenza di preventivi di connessione accettati viene riassegnata dai gestori di rete ad altre richieste di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le *open season*, di quanto previsto al comma 40.9, compatibilmente con la potenza in immissione richiesta, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato e fatto salvo quanto previsto al comma 40.10:

- a) richieste di connessione relative a impianti di produzione già connessi per i quali sono state attivate modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente ai sensi del comma 8.2, lettera d), o del comma 20.2, lettera d);
- b) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete ha attivato il coordinamento con altro gestore di rete;
- c) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete non ha ancora emesso il preventivo;
- d) nuove richieste di connessione nello stesso tratto di rete.

Nell'ambito di ciascuna delle casistiche sopra richiamate, al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione vengono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie di cui al comma 6.3.

40.9 Il gestore di rete, nelle aree in cui sono attive le *open season*, al termine di ciascuna *open season* calcola la capacità di trasporto che si è resa disponibile sulle reti nel corso dell'*open season* a seguito della decadenza dei preventivi di connessione accettati e procede alla sua riallocazione secondo quanto disposto dal comma 40.8.

40.10 In presenza di specifiche esigenze connesse allo sviluppo e alla gestione efficiente della rete elettrica i singoli gestori di rete possono richiedere all'Autorità una modifica dell'ordine di priorità e dei criteri stessi di cui al comma 40.8. A tal fine i singoli gestori presentano richiesta formale all'Autorità corredata delle singole deroghe e delle motivazioni alla base di tale richiesta.”;

3. nell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, l'articolo 5 è abrogato;
4. *soppresso*;
5. ai fini del riallineamento tra il TICA come vigente alla data del 31 dicembre 2010 e il TICA come modificato dal presente provvedimento, nei casi in cui venga presentata una richiesta di modifica di un preventivo, il nuovo preventivo viene elaborato dai gestori di rete secondo le regole tecniche e le condizioni economiche previste dal TICA come modificato dal presente provvedimento. Per tutte le attività che fanno seguito all'invio del nuovo preventivo, si applicano le condizioni tecniche ed economiche previste dal TICA come modificato dal presente provvedimento;
6. le condizioni previste dall'articolo 40, comma 40.5, del TICA si applicano anche nel caso di pratiche di connessione in corso. Qualora vi siano prestazioni già completate in ritardo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le tempistiche di cui all'articolo 40, comma 40.5, del TICA si applicano con decorrenza 1 gennaio 2012;
7. la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entrano in vigore l'1 gennaio 2012, ad eccezione delle modifiche di cui al punto 1, che entrano in vigore l'1 marzo 2012.

22 dicembre 2011

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni